

dell'accordo, non hanno determinato la cessazione della materia del contendere. Infatti, sia il testo dell'accordo che la nota del 7.4.2003 fanno riferimento ad eventuali futuri conguagli che l'azienda sarà legittimata ad effettuare una volta definita la questione. Per la suddetta circostanza, si ritiene di dovere revocare la precedente ordinanza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.

Inci merito, va affermata la fondatezza della domanda dei ricorrenti. Appare opportuno rilevare, preliminarmente, che la norma di cui si discute è stata introdotta nel CCNL Comparto Sanità relativo al II° biennio economico 2000-2002 nell'ambito dell'art. 3, recante come rubrica "indennità di rischio da radiazioni". Nei primi commi tale articolo stabilisce la denominazione (indennità professionale specifica) nonché la quantificazione dell'indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica ai sensi dell'art. 4 DPR 384/1990, nonché le modalità di individuazione delle zone in cui sussiste il rischio radiologico. Quindi, al 6° comma si dispone che "al personale di cui ai commi 1 e 3" - cioè, in sostanza, al personale esposto al rischio radiologico - "competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione". Ad avviso dei ricorrenti la norma introduce un numero aggiuntivo di ferie fruibili da parte della categoria dei dipendenti nei cui confronti viene ritenuto sussistente il rischio radiologico; tali giorni ulteriori rispetto a quelli riconosciuti agli altri dipendenti sarebbero caratterizzati da una particolarità, consistente nella circostanza che essi devono essere goduti in unica soluzione. Trattandosi, peraltro, di giornate "aggiuntive" di ferie, dovrebbero essere calcolate al netto di eventuali giorni di riposo quali il sabato (per chi opera su turni nei 5 giorni alla settimana), la domenica e le festività. L'U.L.S.S. contesta tale interpretazione, rilevando che la norma si prefigge lo scopo di ridurre il rischio radiologico e non di far fronte alle necessità di recupero psico-fisico del personale esposto a tale rischio. In questo senso, ad avviso dell'U.L.S.S., è significativo la previsione dell'obbligo di fruire delle ferie aggiuntive in un'unica soluzione, così allontanando il dipendente dalla situazione di rischio per un periodo continuativo ed abbassando, di conseguenza, la soglia di rischio.

Osserva il giudicante che indubbiamente la ratio della norma è quella, indicata dalla difesa dell'U.L.S.S., di ridurre il rischio radiologico garantendo al personale esposto un periodo

Annali